Allegato "B" al numero 13.274/9.747 di repertorio

FONDAZIONE PER LA CURA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI - IBD ETS

(C.Fisc. 976666700019)

STATUTO

*** *** ***

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1. Costituzione

1. Su iniziativa del Comitato costituito a Torino con atto rogito Gianfranco Gallo-Orsi in data 31 luglio 2001, numero 15514 di repertorio, registrato a Torino il 6 agosto 2001 al numero 5152, successivamente modificato e integrato con atto rogito Maurizio Gallo-Orsi in data 19 maggio 2003, numero 2694 di repertorio, registrato a Torino in data 27 maggio 2003 al numero 4791 e con atto stesso rogante in data 20 dicembre 2004, numero 3715 di repertorio, registrato a Torino in data 24 dicembre 2004 al numero 105102 ed inoltre con successivo atto dello stesso rogante del 19 luglio 2005 repertorio 4164, registrato a Torino il 3 agosto 2005 al numero 6797, successivamente integrato e modificato con atto in data 15 marzo 2006 repertorio 4607, registrato a Torino il 21 marzo 2006 ed ulteriormente modificato con atto rogito Andrea Ganelli del 15 dicembre 2010 registrato a Torino il 21 dicembre 2010 al numero 13277 e, con l'approvazione unanime dell'Assemblea dei Fondatori, esiste la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE PER LA CURA E LA RICERCA SCIENTIFICA DELLE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI – IBD - ETS"**, siglabile **"FONDAZIONE IBD ETS"**.

Art. 2. Sede

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Torino, via Treviso 36.

2. Con deliberazione dell'Assemblea può essere trasferita la sede legale entro il territorio italiano e possono essere istituite sedi secondarie, anche all'estero.

Art. 3. Principi generali

1. La Fondazione è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al numero 706 in forza di determina del Direttore Regionale dottor Ferreri numero 572 in data 20 giugno 2006.

2. La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale definito dalla normativa in vigore.

Art. 4. Scopo

1. La Fondazione intende esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. Si considerano di interesse generale le attività di:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- prestazioni sanitarie di rilevanza sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria.

3. Per raggiungere tale scopo la Fondazione intende sostenere le attività di ricerca medico-scientifica, nei diversi ambiti che sono connessi alle malattie infiammatorie croniche intestinali (nella terminologia scientifica definite IBD), anche in vista delle applicazioni cliniche dei risultati della ricerca stessa, ed altresì il favorire tutte le ini-

ziative ed i programmi, attinenti le malattie croniche in genere, nonché la solidarietà sociale.

4. La Fondazione, orientata al campo delle IBD, ed avente quale priorità tale riferimento clinico, promuove pertanto:

- lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, con tutto quanto connesso sia alla ricerca scientifica inerente le cause delle indicate patologie, sia le terapie più appropriate;
- il coordinamento, il finanziamento e l'assistenza a progetti di ricerca scientifica, avviati anche da enti ed istituzioni diverse;
- l'organizzazione di corsi di studio, convegni e seminari scientifici;
- l'assegnazione di incarichi di ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani studiosi;
- l'istituzione di borse di studio;
- la promozione ed il finanziamento di soggiorni di studio in Italia ed all'estero;
- la formazione permanente del personale sanitario;
- l'informazione e la divulgazione scientifica;
- l'approfondimento e la sperimentazione di metodiche e programmi terapeutici, idonei a garantire una migliore qualità della vita e migliore assistenza per i pazienti, nonché il sostegno alle famiglie;
- la raccolta e la pubblicazione di documenti, atti, pubblicazioni, data base, software e simili strumenti, aventi contenuto medico scientifico;
- l'acquisto per l'utilizzo diretto, ovvero mediante affidamento ad altre Istituzioni, di apparecchiature scientifiche, software, pubblicazioni scientifiche e materiale didattico;
- l'istituzione di un registro delle malattie infiammatorie intestinali in Piemonte, quale primo passo per la costituzione di un registro nazionale.

5. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra la Fondazione opera in sinergia con l'Associazione IG-IBD e potrà stipulare convenzioni con Società, Enti ed Istituzioni e compiere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

6. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse e accessorie, integrative e che siano secondarie e/o strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

TITOLO SECONDO
PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 5. Fondo di dotazione e di gestione

1. Il Fondo di dotazione è composto da:

- i contributi erogati da soggetti pubblici e privati espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di Dotazione da parte di Enti Pubblici;
- i beni mobili o immobili che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione, finalizzati al patrimonio;
- gli eventuali avanzi di gestione annuale non impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, o non destinati alla copertura di perdite di gestione.

2. Donazioni e lasciti potranno essere destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione se destinati dal Consiglio Direttivo, deliberante sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.

3. Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, con il beneficio di in-

ventario, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione.

4. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

a) da contributi erogati da società, enti nazionali o internazionali, pubblici o privati e da persone fisiche;

b) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;

c) dagli avanzi eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività, destinati nel bilancio preventivo a copertura degli oneri di esercizio;

d) dai redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, da ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

e) dalla raccolta, tra il pubblico, di offerte in denaro o in natura;

f) da ogni altro introito non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

6. Coloro che concorrono o hanno concorso alle attività della Fondazione, a qualsiasi titolo, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

ESERCIZIO

Art. 6. Esercizio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 7. Organi

1. Organi della Fondazione sono:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- l'Organo di Controllo.

2. L'Assemblea dei Fondatori è Organo permanente della Fondazione, mentre tutti gli altri Organi della Fondazione rimangono in carica per tre esercizi dall'insediamento e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica.

3. Tutte le persone che hanno ricoperto le diverse cariche nella Fondazione possono essere rielette.

4. Ove, durante il periodo di carica, abbia luogo la surroga di alcune delle persone componenti gli Organi della Fondazione, il nominato rimane in carica per la parte residua della durata dell'organo.

5. Le cariche elettive sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, salvo il caso di specifico svolgimento di talune funzioni indicate nel presente Statuto.

6. E' ammesso il rimborso delle spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, ed anche autocertificate ai sensi del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

7. Si applica l'articolo 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

FONDATORI – PARTECIPANTI - ASSEMBLEA

Art. 8. Fondatori - Partecipanti

1. Sono Fondatori i signori: dott. Angelo Pera, prof. dott. Mario Rizzetto, prof. dott.

Giorgio Verme, dott. ing. Alberto Tazzetti (per l'Unione Industriale di Torino), avv. Emilio Lombardi e l'Associazione per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino - A.M.I.C.I. Piemonte e Valle d'Aosta.

2. Assumono la qualifica di Fondatori Partecipanti e sono in tutto equiparati e designati anch'essi Fondatori le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono operativamente alla vita della medesima, mediante la prestazione di un'attività, anche professionale, di significativo rilievo.

3. L'ammissione di un nuovo partecipante è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, adottata entro 60 giorni. Essa viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. Nello stesso termine è comunicato all'interessato l'eventuale diniego.

4. Il Fondatore Partecipante può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio Direttivo, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

5. In caso di decesso o di estinzione di alcuno dei soggetti Fondatori, il Consiglio Direttivo può designare, di propria iniziativa, tra quanti abbiano prestato significativa opera in favore della Fondazione, un'altra persona od Ente cui attribuire la qualifica di Fondatore.

6. Tutti i Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali con un preavviso e la presenza almeno di un Consigliere e/o di un componente l'Organo di Controllo.

Art. 9. Assemblea

1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione per gli adempimenti statutari ovvero quando il Presidente della Fondazione ne ravvisi la necessità.

2. Spetta all'Assemblea nominare i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione, determinandone il numero, tra 7 e 11.

3. Nel nominare i componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà, per quanto possibile, far sì che siano presenti o rappresentati i seguenti Enti ed Istituzioni: l'Università di Torino, i Direttori (anche emeriti) delle strutture ospedaliere e universitarie di gastroenterologia torinesi e italiane, l'Unione Industriale di Torino, l'Associazione IG-IBD, l'Associazione A.M.I.C.I. Piemonte e Valle d'Aosta, l'Associazione Nazionale Gastroenterologi Ospedalieri .

4. Spetta all'Assemblea nominare i componenti dell'Organo di Controllo ed il presidente dell'Organo stesso.

6. Spetta altresì all'Assemblea esprimere, anche non collegialmente, parere preventivo sui bilanci preventivi e consuntivi.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Art. 10. Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti, a scrutinio segreto e con votazioni separate, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, tra i componenti del Consiglio stesso.

2. Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione.

3. Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio.

4. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'applicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta esecutiva.

5. Il Presidente ha facoltà di assumere le determinazioni di competenza della Giunta esecutiva, motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, con obbligo di riferirne

alla Giunta nell'adunanza immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni.

Art. 11. Vice Presidente

1. In caso di vacanza della carica o di impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta la vacanza o l'impedimento stesso.

2. In caso di vacanza della carica o di accertato impedimento anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 12. Convocazioni

1. L'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva sono convocati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione spedito a tutti i Componenti, nonché ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo con preavviso di almeno tre giorni, anche tramite telegramma o fax.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

3. Le adunanze hanno luogo, di norma, presso la sede della Fondazione o in altro luogo della città sede della Fondazione.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Art. 13. Costituzione

1. L'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richieda maggioranze diverse.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva hanno diritto di esaminare i libri sociali e con la presenza almeno di un componente dell'Organo di Controllo o del Segretario.

Art. 14. Modalità

1. Le riunioni degli Organi Collegiali hanno luogo con il metodo assembleare.

2. Possono essere altresì impiegati strumenti telematici (teleconferenza), allorché tutti i componenti vi consentano ed allorché tutti i partecipanti possano compiutamente udire gli interventi degli altri componenti e far udire i propri durante tutta la riunione.

3. Il segretario della riunione accerta ed attesta la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

4. La partecipazione dei componenti, anche se dimoranti in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica.

5. Sarà cura del segretario inviare il testo del verbale concordato telematicamente a tutti i componenti, per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente ed il Vice presidente, variabile da 7 a 11, secondo deliberazione dell'Assemblea.

2. Esso è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte all'anno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, indicando le delibere da attuare da parte della Giunta esecutiva;
- l'esame e l'approvazione dei Programmi annuali;
- l'approvazione dei Regolamenti interni;
- l'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivi e consultivi, e l'eventuale Bilancio sociale al superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 D.Lgs. 117/2017;
- l'ammissione, con voto unanime, dei nuovi Fondatori Partecipanti;
- la nomina dei componenti della Giunta esecutiva, previa determinazione del numero dei componenti;
- la nomina, facoltativa, e l'eventuale revoca del Direttore della Fondazione;
- la nomina, nei casi stabiliti dalla legge ed ove i compiti non siano svolti dall'Organo di Controllo, ai sensi del successivo articolo 20 n. 2/d, del Revisore dei Conti o della Società di Revisione;
- lo scioglimento dell'ente, con la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio previo parere favorevole dei Fondatori;
- provvedere alle eventuali modifiche del presente Statuto.
4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere considerati decaduti se risultano assenti ingiustificati alle riunioni per due volte consecutive.

Art. 16. Programma

1. Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo predispone il Programma della Fondazione per l'anno successivo, con particolare riguardo alle materie cliniche ed alla ricerca scientifica. Il programma può prevedere l'articolazione dei lavori in commissioni di studio o sotto-comitati.
2. Il programma, dopo l'approvazione, viene trasmesso senza indugio ai componenti dell'Assemblea dei Fondatori.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17. Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva provvede all'ordinaria amministrazione della Fondazione ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo.
2. La Giunta esecutiva è composta di un numero variabile di componenti, da 3 a 5, compreso il Presidente ed il Vice presidente, stabilito dal Consiglio Direttivo, ed è nominata tra i membri del Consiglio stesso nella prima seduta.
3. La Giunta esecutiva è convocata ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. In caso di necessità o di urgenza la Giunta esecutiva adotta i provvedimenti di spettanza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica sottopone i provvedimenti stessi entro 30 giorni dall'adozione.
5. La Giunta esecutiva si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia stata fatta richiesta da almeno due componenti della Giunta stessa o del Consiglio Direttivo.

IL DIRETTORE

Art. 18. Direttore

1. Ravvisandone la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare il Direttore della Fondazione, determinandone mansioni, ambiti di competenza, attribuzione di deleghe ed eventuali emolumenti.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente degli Organi della Fondazione, alle cui sedute il Direttore partecipa, senza diritto di voto.

IL SEGRETARIO

Art. 19. Segretario

1. La Giunta esecutiva, su proposta del Presidente, provvede tra i suoi membri, o tra quelli del Consiglio Direttivo, alla nomina del Segretario.
2. Spetta al Segretario la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva.
3. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi deliberativi, senza diritto di voto.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20. L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo ed il suo presidente sono nominati dall'Assemblea e possono essere rieletti. Durano in carica tre esercizi e decadono dalla carica alla data della seduta convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
2. E' composto da tre membri, di cui almeno uno avente la qualifica di Revisore Legale, ed ha il compito di:
a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile ed altresì i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) attestare, qualora venga redatto ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 117/2017, che il bilancio sociale è conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 117/2017.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un eventuale compenso determinato dal Consiglio Direttivo, quando siano chiamati ad espletare i compiti di cui al n. 2 lettera d) del presente articolo.
5. Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.
6. I componenti dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

TITOLO QUARTO

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 21. Bilanci

1. I Bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione, con i documenti a corredo, sono predisposti dalla Giunta esecutiva, tempestivamente inviati ai componenti dell'Assemblea e sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che vi provvede rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il Bilancio preventivo è corredato dal Programma scientifico per l'anno successivo; al Bilancio consuntivo è allegata la Relazione sulla Gestione.
3. Entrambi i documenti sono sottoposti all'esame dell'Organo di Controllo, con anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla seduta fissata per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
4. Entro la stessa data l'Organo di Controllo esprime, con relazione scritta, il proprio parere.

Art. 22. Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 117/2017.
2. La Fondazione può altresì avvalersi di volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO QUINTO

DURATA, MODIFICHE STATUTARIE, FUSIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23. Durata e modifiche statutarie

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. Le eventuali modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Assemblea di Fondatori, in entrambi i casi con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Art. 24. Fusione - trasformazione - estinzione

1. La Fondazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo ed a seguito di parere favorevole dell'Assemblea dei Fondatori, sentito altresì il parere dell'Organo di Controllo, può fondersi o comunque confluire, in o con altri Enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

2. Qualora lo scopo della Fondazione dovesse ritenersi esaurito o esso sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 primo comma del codice civile, la Fondazione si estingue; il Consiglio delibera lo scioglimento della Fondazione procedendo alla nomina di un liquidatore.

3. Nel caso di inazione degli Organi della Fondazione, la competente Autorità, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere anche alla sua trasformazione garantendo, per quanto possibile, l'osservanza delle volontà dei Fondatori.

4. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Liquidatore e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto, a norma del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore, nonché le leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Rodolfo ROCCA

Carlo Alberto MARCOZ Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Torino, il 28 febbraio 2023.